

Sent. N. 19381/2006
Cron. N. 6336/2006
Rep. 15143/06

TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Roma, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice

Dr. Francesco Manzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 65461/2002 R.G.,
promossa da:

Partito della Democrazia Cristiana, con sede in Roma alla Piazza del Gesù, 46, in persona del segretario amministrativo nazionale Armando Lizzi e del segretario politico Giuseppe Pizza, selettivamente domiciliato in Roma alla Via Parigi, 11, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Bruno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ovvero, in alternativa,

Partito Politico della Democrazia Cristiana, in persona del segretario amministrativo nazionale Palmiro Scalabrin e del segretario politico Angelo Sandri, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Germanico, 172, presso lo studio dell'avv. Massimo Ozzola, che lo rappresenta e difende

Parte attrice

Contro

Partito Politico C.D.U. – Cristiani Democratici Uniti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma al Viale Mazzini, 134, presso lo studio dell'avv. Salvatore Politano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;

Parte convenuta ed attrice in riconvenzione

Con intervento di

Partito della Democrazia Cristiana – Direzione Regionale del Molise – in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, Annibale Pizzi e Carmine Valle, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Aquileia, 12, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Morsillo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di intervento;

interveniente ad adiuvandum

e di

Visconti Giuseppe, iscritto al partito della Democrazia Cristiana, elettivamente domiciliato in Roma alla via Pellegrino Rossi, 14, presso lo studio dell'avv. Raffaele Cerenza, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di intervento;

interveniente ad adiuvandum

Avente ad oggetto: Accertamento di diritto al nome ed inibitoria dell'uso a terzi.

Conclusioni delle parti: come in narrativa.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.9.2002 il Partito della Democrazia Cristiana (in persona del segretario amministrativo Giancarlo Travagin e del segretario politico Angelo Sandri) evocava in giudizio il Partito dei Democratici Uniti – CDU chiedendo che fosse inibito al convenuto di impedire e comunque di ostacolare in qualunque occasione o manifestazione esso attore nell'uso del nome "Democrazia Cristiana" e del simbolo tradizionale dello scudo crociato con scritta "Libertas". Vinte le spese.

Si costituiva ritualmente il Partito politico C.D.U. – Cristiani Democratici Uniti – che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'associazione attrice e l'infondatezza della domanda, posto che il Partito della Democrazia Cristiana si era nel tempo trasformato in P.P.I. e che fra quest'ultimo ed esso convenuto erano intervenuti accordi negoziali, che impegnavano entrambi i contraenti, fra l'altro, ad impedire che terzi assumessero il nome ed il simbolo del Partito della Democrazia Cristiana.

Chiedeva il rigetto della domanda con il favore delle spese e che in accoglimento di domanda riconvenzionale, che spiegava, che fosse inibito al Partito della Democrazia Cristiana l'uso del nome e del simbolo in contestazione.

Intervenivano ad adiuvandum i soggetti indicati in epigrafe.

Veniva emesso in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. provvedimento d'urgenza in favore del C.D.U., nei termini richiesti con la domanda riconvenzionale.

Nel corso del processo si costituivano per parte attrice con nuovo difensore due diversi soggetti (vedi epigrafe) con la medesima denominazione "Partito della democrazia Cristiana", ciascuno dei quali si riteneva legittimato a proseguire il processo e chiedeva l'esclusione dell'altro.

Acquisita varia documentazione, all'udienza del 20.3.2006 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservava la causa per la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

**La domanda principale è fondata e merita accoglimento;
quella riconvenzionale è infondata e va rigettata.**

Va anzitutto chiarito che unico soggetto legittimato per parte attrice è il Partito della Democrazia Cristiana in persona del segretario politico Giuseppe Pizza e del segretario amministrativo Armando Lizzi, rispettivamente eletti, in sostituzione di Angelo Sandri e di Giuseppe Travagin (che appaiono nella prima costituzione in giudizio con l'atto di citazione) nel congresso nazionale del partito del 5 – 7 dicembre 2003 e nel consiglio nazionale del 17-1-2004, come da documenti in atti non impugnati o disconosciuti.

L'altra formazione politica che ha assunto la medesima denominazione e che sta in giudizio in persona di Palmiro Scalabrin ed Angelo Sandri va quindi estromessa dal processo, sì come parte estranea.

Assume e documenta il CDU che il 18.1.1994 il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana deliberò l'assunzione della denominazione Partito Popolare Italiano – P.P.I. e che, quest'ultimo aveva legittimamente disposto in favore del C.D.U. (nei termini reclamati con la domanda riconvenzionale) del vecchio nome e del simbolo del partito con atto del 12.10.1999 (cosiddetto patto di Cannes).

Eccepisce l'attore che unico organo del partito che poteva disporre il mutamento del nome del partito era il congresso, avendo il consiglio nazionale solo compiti di indirizzo politico.

Ritiene il giudicante che sia fondata la prospettazione eccezione dell'attore (convenuto in riconvenzione), dal momento che costituendo il nome ed il simbolo patrimonio dell'associazione ed essendo essi fissati dallo statuto, la loro modificazione non poteva che avvenire che per deliberazione dell'assemblea dell'associazione (id est il congresso), ai sensi degli art. 16 e 21 cod. civ. e che le deliberazioni di altri organi non potevano che assumere il valore di mera proposta al congresso, mai però tenutosi con quell'ordine del giorno.

Consegue che il soggetto politico che assume la denominazione di Partito Popolare Italiano, P.P.I., e che contrasse patti con il C.D.U. non era affatto il partito della Democrazia Cristiana, ma altro soggetto giuridico, che, pertanto, non poteva disporre del patrimonio altrui.

Ad analoghe conclusioni, peraltro, erano addivenuti due diversi organi giurisdizionali, aventi parti parzialmente coincidenti con quelle del presente processo: Il Tar Abruzzo Pescara 1.3.1999, n. 284 (secondo cui *“non risulta innanzi tutto in alcun modo provato che il Partito Popolare Italiano sia sul piano formale e sostanziale il continuatore della Democrazia Cristiana*) e Cassazione Civile sezione lavoro 27.6.1998, n. 6393, che giunse ad affermare che, in difetto di prova certa dell'estinzione della Democrazia Cristiana, le nuove formazioni politiche che intendevano acquisire l'eredità della Democrazia Cristiana erano in realtà nuovi gruppi costituiti da ex democristiani, che erano reduci dal vecchio partito e che nessun diritto potevano, quindi, vantare.

Se, dunque, non è provato che il Partito Popolare P.P.I. fosse erede in senso formale e sostanziale del partito della Democrazia Cristiana per difetto di deliberazione dell'organo che aveva poteri dispositivi, ossia del Congresso, le conseguenze sono che il Partito della Democrazia Cristiana non si è estinto e che il P.P.I. non poteva disporre del suo patrimonio, sia pure limitatamente al nome ed al simbolo, onde l'atto di disposizione invocato in suo favore dal C.D.U., provenendo a non domino, non vincolò il partito della Democrazia Cristiana, che, pertanto, ha pienamente diritto a farne uso, senza essere molestato da chicchessia.

Conclusivamente va accolta la domanda principale e rigettata quella riconvenzionale, con revoca del provvedimento cautelare emesso in favore del C.D.U.

Le diverse contrastanti pronunce in materia costituiscono giusto motivo per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese processuali.

P.T.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

Ordina l'estromissione dal processo del “Partito della Democrazia Cristiana” costituito in persona di Palmiro Scalabrin ed Angelo Sandri.

Accoglie la domanda principale proposta dal Partito della Democrazia Cristiana costituito in persona di Armando Lizzi e Giuseppe Pizza e per l'effetto condanna il partito Cristiani Democratici Uniti – C.D.U. – a cessare ogni molestia nei confronti dell'attore in ordine all'uso in qualunque sede del nome Democrazia Cristiana e del simbolo costituito da uno scudo crociato con scritta Libertas.

Rigetta la domanda riconvenzionale.

Revoca l'ordinanza cautelare collegiale di questo Tribunale del 7.4.2004 di inibizione al Partito della Democrazia Cristiana dell'uso del nome e del simbolo..

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.

Roma, lì 15.9.2006

IL GIUDICE
Dr. Francesco Manzo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Lì 25 settembre 2006